

SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 19 LUGLIO 1950

(31ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Aumento ed estensione della indennità di disagiata residenza agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (N. 1155):

PRESIDENTE Pag. 263

(Coordinamento degli articoli e approvazione)

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (N. 944):

PRESIDENTE 264, 269, 270, 278, 282
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 267, 269, 270, 271
DE NICOLA 267, 268, 269, 270, 275, 276, 278, 282
PICCHIOTTI 268
TUPINI 268, 269, 278
AZARA, *relatore* 269, 278
MAGLIANO 269
SPALLINO 269
ITALIA 269, 276, 278
GONZALES 272
MUSOLINO 278
RIZZO Giambattista 280, 282
GAVINA 282

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori Adinolfi, Azara, Berlinguer, Bo, Ciampitti, Conci, De Nicola, Fusco, Gavina, Gonzales, Italia, Magliano, Mastino, Musolino, Nobili, Persico, Picchiotti, Proli, Ravagnan, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Schiavone, Spallino, Tupini, Varriale e Zelioli.

Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, onorevole Tosato.

SPALLINO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento ed estensione della indennità di disagiata residenza agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (N. 1155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento ed estensione della indennità di disagiata residenza agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia ».

Su questo disegno di legge riferisco io stesso brevemente.

Il provvedimento in esame, presentato con carattere di urgenza dal Ministro di grazia e giustizia, d'accordo col Ministro del tesoro, corrisponde ad una evidente esigenza di giustizia e, ottenuto il parere favorevole della 5ª Commissione permanente, mi onoro di proporre senz'altro l'immediata approvazione.

Con l'articolo 14 del decreto legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, era stata concessa una modestissima indennità di di-

sagiata residenza agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nelle sedi disagiate della Sardegna e dell'Arcipelago toscano, nelle zone malariche e nei sanatori giudiziari. Tail indennità non corrispondono più, dopo cinque anni, all'attuale costo della vita: il che spiega, se non giustifica, la difficoltà di poter trovare gli agenti necessari per prestare servizio nelle sopradette località, alle quali è opportuno aggiungere, per identità di condizioni, come fa il disegno di legge in esame, quelle di Porto Azzurro (già Porto Longone), Santo Stefano, Favignana e Ustica.

Ci sarebbe da osservare che l'indennità, che va da lire 10 a lire 20 al giorno, si presenta inadeguata; ma il relatore, che è anche Presidente della Commissione parlamentare per la riforma carceraria, ha avuto molte occasioni di apprezzare e di ammirare l'oscuro sacrificio degli appartenenti al benemerito Corpo degli agenti di custodia e calcola perciò sul loro spirito di comprensione e di disciplina.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli esami degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è modificato come segue:

« Agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a prestare servizio nei manicomi e nei sanatori giudiziari, nelle colonie agricole, nelle case di cura e di custodia, nelle case per minorati fisici o psichici, nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna, nelle case penali e nelle colonie dell'Arcipelago toscano, nelle case penali di Santo Stefano e di Favignana, nelle carceri giudiziarie di Ustica e negli stabilimenti di qualsiasi genere distaccati in zone malariche, vengono concesse le seguenti speciali indennità giornaliere:

per i manicomi giudiziari, per le case di cura e di custodia e per le case per minorati fisici o psichici lire 10,00;

per le colonie e per le case penali dell'Arcipelago Toscano, per le case penali di Santo

Stefano e di Favignana e per le carceri giudiziarie di Ustica lire 14,00;

per le colonie agricole e per le case di lavoro all'aperto della Sardegna lire 16,00;

per i sanatori giudiziari e per gli stabilimenti in zone malariche lire 20,00 ».

(È approvato).

Art. 2.

Al maggiore onere finanziario, derivante dalla attuazione della presente legge, si farà fronte coi fondi già stanziati sul capitolo 59 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e suoi capitoli corrispondenti per i futuri esercizi finanziari.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Coordinamento degli articoli e approvazione del disegno di legge: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (N. 944).

PRESIDENTE. Seguono all'ordine del giorno il coordinamento degli articoli e l'approvazione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Italia: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori ».

Il Comitato composto dei senatori Azara, Italia e Tupini, con l'intervento del senatore De Nicola, e da me presieduto ha proceduto al coordinamento degli articoli del disegno di legge, già approvati dalla Commissione. Ricordo che, a termini dell'articolo 74 del Regolamento, i senatori e il rappresentante del Governo possono richiamare l'attenzione della Commissione sopra le correzioni di forma ritenute opportune nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con al-

cune delle sue disposizioni, e possono proporre le necessarie modificazioni.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo coordinato:

CAPO I.

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA.

Art. 1.

È istituita la «Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori» allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 1 resta approvato nel testo coordinato.

In conseguenza, il titolo del disegno di legge resta così modificato: «Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori».

Do lettura dell'articolo 2 nel testo coordinato:

Art. 2.

Sono iscritti alla Cassa gli avvocati ed i procuratori che esercitano la libera professione forense con carattere di continuità:

a) sono iscritti di ufficio coloro che sono compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per reddito professionale;

b) sono iscritti su domanda coloro che non risultano compresi nei ruoli predetti perchè non raggiungono il minimo reddito imponibile.

Si procede di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza, degli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli albi professionali.

Il diritto a pensione di guerra non si considera causa d'incompatibilità alla iscrizione alla Cassa.

Non tacendosi osservazioni, l'articolo 2 resta approvato nel testo coordinato.

Non essendo stata apportata alcuna modificazione, in sede di coordinamento, all'articolo 3, esso resta definitivamente formulato nel testo già approvato.

Passiamo ora all'articolo 4, di cui do lettura nel testo coordinato:

Art. 4.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente è coadiuvato e, in caso di suo impedimento o di sua assenza, è supplito da un vice Presidente eletto ugualmente e per lo stesso tempo dal Consiglio di amministrazione.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 4 resta approvato nel testo coordinato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo coordinato:

Art. 5.

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti di tutti gli Ordini forensi, nominati uno per ciascun Ordine, con deliberazioni dei rispettivi Consigli, e ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;

c) nomina il Consiglio di amministrazione;

d) approva i bilanci;

e) delibera sulle materie indicate agli articoli 41 e 42;

f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica due anni.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 5 resta approvato nel testo coordinato.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo coordinato:

Art. 6.

Il Comitato dei delegati è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero d'intervenuti.

Ciascun delegato, in rapporto agli iscritti alla Cassa compresi nell'albo del Consiglio dell'Ordine da lui rappresentato, ha diritto:

a) a un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, e a un altro voto se il numero degli iscritti è tra cinquanta e cento;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi cinquecento, a un altro voto per ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 6 resta approvato nel testo coordinato.

Passiamo ora all'articolo 7, di cui do lettura nel testo coordinato:

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo professionale e fra coloro che ab-

biano pari anzianità di iscrizione il più anziano per età.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi nella sede della Cassa su invito del Presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 7 resta approvato nel testo coordinato.

Do lettura dell'articolo 8 nel testo coordinato:

Art. 8.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 8 resta approvato nel testo coordinato.

Passiamo ora all'articolo 9, di cui do lettura nel testo coordinato:

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) forma i bilanci preventivo e consuntivo;

b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;

c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;

d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

e) provvede all'assunzione del personale per contratto.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Proporrei di modificare la dizione della lettera e), perchè, nella sua formulazione attuale, mi sembra che essa dia adito ad equivoci, potendo far credere che l'assunzione del personale non avvenga soltanto per contratto.

DE NICOLA. L'osservazione dell'onorevole Sottosegretario è giusta. Proporrei quindi la seguente dizione: «provvede mediante contratto all'assunzione del personale».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, l'articolo 9 resta allora così approvato, con la modifica proposta dal senatore De Nicola alla lettera e).

All'articolo 10 non è stata apportata alcuna modificazione in sede di coordinamento; esso resta quindi definitivamente formulato nel testo già approvato.

Passiamo ora all'articolo 11, di cui do lettura nel testo coordinato:

Art. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;

e) decide sui reclami a norma dell'articolo 52.

Nessuno facendo osservazioni, l'articolo 11 resta approvato nel testo coordinato.

Do ora lettura dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 11-bis già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 12.

Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di due mesi dalla presentazione del reclamo.

nistrazione, che decide nel termine di due mesi dalla presentazione del reclamo.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 12 resta approvato nel testo coordinato.

Passiamo all'articolo 13, in origine 12, di cui do lettura nel testo coordinato:

Art. 13.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque componenti scelti: due dal Consiglio nazionale forense fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro di grazia e giustizia; uno dal Ministro delle finanze ed uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nello stesso modo sono nominati cinque revisori supplenti.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e schiarimenti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 13 resta approvato nel testo coordinato.

Passiamo all'articolo 14, corrispondente all'articolo 13 già approvato dalla Commissione, che leggo nel testo coordinato:

Art. 14.

I Consigli degli Ordini esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari.

DE NICOLA. Invece de « I Consigli degli Ordini » occorre dire « I Consigli dell'Ordine ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, l'articolo 14 resta approvato, con la modificazione di forma proposta dal senatore De Nicola.

Do ora lettura dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 14 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 15.

Al Presidente, al vice Presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti

la Giunta esecutiva, ai revisori dei conti **nominati** dal Consiglio nazionale forense sono dovute soltanto le indennità di **viaggio e di soggiorno** nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura dell'indennità dovuta ai revisori dei conti non appartenenti all'Ordine forense sarà determinata dal regolamento.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

Poichè nessuno fa osservazioni, l'articolo 15 resta approvato nel testo coordinato.

Passiamo al Capo II. Do lettura dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

CAPO II.

DEL PATRIMONIO.

Art. 16.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa;

b) dai beni costituenti il patrimonio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, **soppresso a norma dell'articolo 62**;

c) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Nessuno facendo osservazioni, l'articolo 16 resta approvato nel testo coordinato.

Do lettura dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 16 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

1° tutti i beni dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori **soppresso a norma dell'articolo 62** che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'articolo precedente;

2° il contributo corrisposto in ogni grado di giurisdizione per ciascu processo civile, di cognizione o di esecuzione o procedimento speciale nonchè per ciascun procedimento davanti alle giurisdizioni amministrative tributarie e militari e per ogni procedimento penale;

3° il contributo corrisposto all'atto della registrazione di ogni sentenza o decreto nei procedimenti e giudizi indicati nel n. 2, svoltisi con rappresentanza o difesa di procuratore o di avvocato.

Per le sentenze ed i procedimenti non soggetti a registrazione il contributo è corrisposto all'atto della spedizione della prima copia;

4° la percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori quali che siano la natura e l'oggetto;

5° il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

6° le somme alle quali gli avvocati e i procuratori rinunziano a norma dell'articolo 26;

7° i versamenti volontari degli iscritti;

8° i redditi del patrimonio;

9° ogni altra eventuale entrata.

PICCHIOTTI. Al n. 1 di questo articolo proporrei che la parola «soppresso» fosse messa subito dopo le parole «dell'Ente di previdenza».

TUPINI. In sostanza l'onorevole Picchiotti chiede la soppressione delle parole «a favore degli avvocati e dei procuratori».

Mi associo a questa proposta.

DE NICOLA. A me sembra che si possa togliere anche l'inciso «soppresso a norma dell'articolo 62», perchè questo riferimento si ha nella lettera b) dell'articolo 16. È evidente allora che si tratta sempre dell'Ente di previdenza **soppresso a norma dell'articolo 62**.

Per quanto riguarda il numero 2, proporrei di sostituire alla dizione che ci è stata letta del testo coordinato la seguente: «2° il contributo corrisposto in ogni grado di giurisdizione per ciascu processo civile di cognizione o di esecuzione, per ciascun procedimento speciale, per ciascun procedimento davanti alle giurisdizioni amministrative tributarie e militari e per ogni procedimento penale;».

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

31ª RIUNIONE (19 luglio 1950)

Fo notare che si dice « corrisposto », mentre nel testo approvato dalla Commissione si diceva « versato », perchè il collega Tupini, in sede di coordinamento, ha fatto notare che il contributo non si versa; caso mai si versa la somma. Viceversa a questa osservazione di Tupini si contrapponeva da me che, siccome parliamo di entrate straordinarie, dobbiamo tener presente il fatto materiale del versamento; ma l'onorevole Tupini insistette nel rilevare che il contributo non si versa, bensì si versa la somma che costituisce il contributo ed allora raggiungemmo un accordo sostituendo alla parola « versato » la parola « corrisposto ». Ora io propongo ancora di sostituire alla parola « o » le parole « per ciascun » e di sopprimere la parola « nonchè » e, al suo posto, di mettere una virgola. Credo che tutti concorderanno in queste modificazioni, che rendono più chiara la dizione del comma.

AZARA, *relatore*. Concordo con le modificazioni proposte dall'onorevole De Nicola

MAGLIANO. Al numero 4 invece di dire « . . . ed ai procuratori quali che siano la natura e l'oggetto » proporrei di dire « . . . ed ai procuratori quali ne siano la natura e l'oggetto ».

Non facendosi altre osservazioni l'articolo 17 resta così approvato, con le modificazioni proposte dai senatori De Nicola e Magliano.

Do lettura dell'articolo 18:

Art. 18.

I beni indicati nel n. 1 dell'articolo 17 sono costituiti da contanti, titoli ed equipollenti.

Da questo articolo comincia l'illustrazione di tutte le voci elencate nell'articolo 17. È evidente perciò che si cominci con il numero 1) che riguarda i beni dell'Ente di previdenza. La formulazione di questo articolo è stata abbastanza complessa ed in sede di coordinamento siamo arrivati alla dizione che è stata letta.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembra che, dopo la parola « contanti », dovrebbe essere inserita anche la parola « crediti ».

PRESIDENTE. Penso che l'espressione « ed equipollenti » possa comprendere anche i crediti.

AZARA, *relatore*. Anch'io sono del parere di inserire la parola « crediti ».

TUPINI. È evidente che, se cominciamo con le esemplificazioni, potremo continuare indefinitamente. In questo caso il Sottosegretario ci tiene a specificare i crediti. Ed allora, se tutti concordiamo nell'inserire anche questa parola, proporrei che si dicesse « contanti, crediti, titoli ed equipollenti », poichè il credito deve andare immediatamente dopo il contante. Con questa precisazione di forma anch'io aderirei alla proposta dell'onorevole Tosato.

SPALLINO. Mi pare che il credito non possa costituire un bene, che è qualcosa di concreto, di cui si ha già la disponibilità.

AZARA, *relatore*. Ma il credito nel mondo giuridico ha sempre costituito un bene.

DE NICOLA. Vorrei ricordare che nel formulare questo articolo e nell'accennare soltanto a contanti, titoli ed equipollenti, si è tenuto presente il bilancio dell'Ente di previdenza dell'ultimo anno. Ora, in questo bilancio non v'è nessun credito; vi sono soltanto contanti e titoli. Ad ogni modo, non mi oppongo ad aggiungere la parola « crediti ».

ITALIA. Secondo me, la parola « crediti » dovrebbe essere indicata espressamente, perchè notevoli sono i crediti da parte dell'Ente di previdenza.

Ora, se non parliamo di crediti, ignoriamo un cespite fondamentale

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto la formulazione che è stata proposta dall'onorevole Tupini. Ripeto che questa aggiunta è, a mio parere, essenziale perchè altrimenti ci potremmo trovare di fronte ad un residuo di beni dell'Ente di previdenza che non rientrano nè fra i beni della Cassa costituenti il patrimonio, nè fra le rendite, di modo che non sapremmo come risolvere il problema.

AZARA, *relatore*. Nei bilanci c'è sempre una voce che riguarda i residui attivi che, in definitiva, sono proprio i crediti. Penso perciò che la modifica possa essere tranquillamente approvata.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, l'articolo 18 resta così approvato con la modificazione proposta dal senatore Tupini e dal Sottosegretario di Stato, onorevole Tosato.

Passiamo ora all'articolo 19 del testo coordinato, di cui do lettura. E qui ricordo che l'articolo 18 del testo originario è stato soppresso:

Art. 19.

Il contributo stabilito al n. 2 dell'articolo 17 è corrisposto nelle misure seguenti:

A) *Giudizi civili.*

1. Procedimenti davanti agli uffici di conciliazione	L.	25	—
2. Procedimenti davanti ai Pretori.		100	—
3. Procedimenti davanti ai Tribunali.		250	—
4. Procedimenti davanti alle Corti di appello		350	—
5. Procedimenti davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, esclusi quelli concernenti le pensioni di guerra.		500	—

B) *Giudizi penali.*

1. Procedimenti davanti ai Pretori. L.		100	—
2. Procedimenti davanti ai Tribunali.		200	—
3. Procedimenti davanti alle Corti di appello e Corti di assise		300	—
4. Procedimenti davanti alla Corte di cassazione		400	—

C) *Procedimenti nei quali ci sia costituzione di parte civile.*

1. Davanti ai Pretori	L.	150	—
2. Davanti ai Tribunali.		300	—
3. Davanti alle Corti di appello ed alle Corti di assise		400	—
4. Davanti alla Corte di cassazione.		500	—

D) *Giurisdizioni speciali, amministrative e tributarie.*

1. Procedimenti con unico grado di giurisdizione	L.	350	—
2. Procedimenti con doppio grado di giurisdizione:			
1° grado		250	—
2° grado		350	—

3. Procedimenti davanti alle Commissioni centrali L. 500 —

Il contributo stabilito nel presente prospetto è unico, qualunque sia il numero delle parti rappresentate o difese.

Come modifica di forma proporrei che, in principio, invece di « al n. 2 », si dicesse « nel n. 2 ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi sembra che sia opportuno chiarire l'ultimo comma, dove si parla del numero delle parti rappresentate o difese.

DE NICOLA. Anch'io sarei del parere di chiarire questo punto e perciò proporrei dell'ultimo comma questa nuova formulazione: « Il contributo stabilito nel presente prospetto è unico, qualunque sia il numero delle parti rappresentate dallo stesso procuratore o difese dallo stesso avvocato ».

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, l'articolo 19 resta così approvato, con le due modificazioni proposte l'una dal Presidente, l'altra dal senatore De Nicola.

Do lettura dell'articolo 20 nel testo coordinato:

Art. 20.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere due contributi.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 20 resta approvato nel testo coordinato.

Passiamo ora all'articolo 21, corrispondente all'articolo 20-bis già approvato dalla Commissione, di cui do lettura nel testo coordinato:

Art. 21.

I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'articolo 19 e le relative sanzioni in caso di inadempienza saranno stabiliti nel regolamento.

Nessuno facendo osservazioni, l'articolo 21 resta approvato nel testo coordinato.

Ricordo che gli articoli 21 e 22 del testo originario sono stati soppressi.

Do lettura dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 23 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 22.

Il contributo previsto dal n. 3 dell'articolo 17 è corrisposto presso l'Ufficio del registro, all'atto della registrazione della sentenza, nella seguente misura:

di lire 500 per le sentenze definitive emesse dai Pretori;

di lire 1.200 per le sentenze emesse dai Tribunali;

di lire 2.000 per le sentenze emesse dalle Corti di appello;

di lire 3.000 per le sentenze emesse dalla Corte di cassazione, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche e dal Tribunale supremo militare.

La registrazione o la spedizione della prima copia delle indicate sentenze non può aver luogo se non sia corrisposto il contributo sopra indicato. L'Ufficio del registro si darà carico del contributo quale riscossione a favore di terzi.

L'Ufficio versa mensilmente alla Cassa l'ammontare di tale riscossione dedotto l'aggio del due per cento.

Al penultimo comma di questo articolo proporrei la seguente dizione che mi sembra più appropriata: « La registrazione o la spedizione della prima copia delle sentenze non può aver luogo se non sia corrisposto il contributo sopra indicato.

L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscossione a favore di terzi ».

Detto comma verrebbe quindi diviso in due commi.

Se non si fanno altre osservazioni, l'articolo 22 resta pertanto approvato con la suddetta modificazione.

Passiamo all'articolo 23, corrispondente all'articolo 24 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 23.

I contributi indicati negli articoli 19 e 22 sono a carico delle parti e sono reperibili dai soccombenti.

Nei procedimenti con ammissione al gratuito patrocinio i contributi non corrisposti sono prenotati a debito.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La formula contenuta nel primo comma « i contributi . . sono repetibili dai soccombenti » non mi sembra molto chiara. Pertanto proporrei la seguente dizione: « sono repetibili nei confronti dei soccombenti ».

Inoltre proporrei di sopprimere nel secondo comma le parole « non corrisposti ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il testo dell'articolo 23 resta approvato con le due modificazioni proposte dal Sottosegretario di Stato, onorevole Tosato.

Do lettura dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 26 già approvato dalla Commissione:

Art. 24

La percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari prevista dal n. 4 dell'articolo 17 è fissata nella misura seguente:

a) 3 per cento sulle somme fino a lire 50.000;

b) 5 per cento sulle somme eccedenti le lire 50.000 fino a lire 200.000;

c) 8 per cento sulle somme eccedenti le lire 200.000 fino a lire 500.000;

d) 15 per cento sulle somme eccedenti le lire 500.000 fino a un milione di lire;

e) 20 per cento sulle somme eccedenti un milione di lire;

f) 25 per cento sulle somme eccedenti due milioni di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione non esonera l'iscritto dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 24 resta approvato nel testo coordinato.

Do lettura dell'articolo 25, corrispondente all'articolo 27 già approvato dalla Commissione nel testo coordinato:

Art. 25.

Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

La misura di tale contributo personale per ogni anno non può essere inferiore alla somma corrispondente alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei contributi determinata a norma dell'articolo 51 e la somma di lire 24.000.

Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile sia superiore alla differenza prevista dal comma precedente l'eccedenza è assegnata al fondo generale di riserva.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 25 resta approvato nel testo coordinato.

Do ora lettura dell'articolo 26, corrispondente all'articolo 28 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 26

Le rinunzie indicate nel n. 6 dell'articolo 17 sono quelle che gli avvocati ed i procuratori compiono a favore della Cassa delle singole annualità di pensione o della liquidazione della somma o di qualsiasi altro credito o beneficio a cui abbiano diritto.

GONZALES. Per meglio affermare il principio che la pensione, come tale, non è rinunciabile, proporrei di sostituire alla dizione « delle singole annualità di pensione » l'altra « di singole annualità di pensione ».

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, l'articolo 26 rimane pertanto approvato con la modificazione proposta dal senatore Gonzales.

Passiamo ora all'articolo 27, corrispondente all'articolo 29 già approvato dalla Commissione, che leggo nel testo coordinato:

Art. 27.

L'iscritto alla Cassa può eseguire versamenti volontari previsti dal n. 7 dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Le relative somme però, in caso di comprovato bisogno, possono essere ritirate dallo iscritto in qualsiasi momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale.

I versamenti volontari sono integralmente accreditati nel conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa.

Non facendosi osservazioni, il presente articolo resta approvato nel testo coordinato.

Passiamo all'articolo 28, corrispondente all'articolo 30 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 28

I redditi del patrimonio indicati nel n. 8 dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 28 resta approvato nel testo coordinato.

Il testo coordinato dell'articolo 29, corrispondente all'articolo 31 già approvato dalla Commissione, è il seguente:

Art. 29.

Le eventuali entrate indicate nel n. 9 dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale o impravisto provento.

Non facendosi osservazioni l'articolo 29 resta approvato nel testo coordinato.

Do lettura dell'articolo 30, corrispondente all'articolo 32 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 30.

Gli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi e gli avvocati ed i procuratori i quali abbiano acquistato diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali sono tenuti alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli 19, 22 e 24, ma non sono tenuti alla corresponsione del contributo stabilito nell'articolo 25.

Poichè nessuno fa osservazioni, l'articolo 30 resta approvato nel testo coordinato.

Passiamo ora al Capo terzo: «Del trattamento di previdenza. Do lettura dell'articolo 31, corrispondente all'articolo 33 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

CAPO III.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA.

Art. 31.

Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione o di una somma capitale nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Per provvedere a detto trattamento è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

Nessuno facendo osservazioni, detto articolo resta approvato nel testo coordinato.

All'articolo 32, corrispondente all'articolo 34 già approvato dalla Commissione, non è stata apportata alcuna modificazione in sede di coordinamento: l'articolo in parola resta pertanto definitivamente formulato nel testo già approvato. Passiamo all'articolo 33, in origine articolo 35, di cui do lettura nel testo coordinato:

Art. 33.

Il trattamento di previdenza stabilito nell'articolo 31 non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi.

La pensione è reversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi e con le condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 33 resta approvato nel testo coordinato.

Do lettura dell'articolo 34, corrispondente all'articolo 36 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 34.

La misura della pensione è quella determinata dalle tabelle A, B, C allegate alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità.

Nel caso in cui esistano familiari aventi diritto alla pensione di reversibilità l'ammontare della pensione è determinato in base ai coefficienti che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

Non facendosi osservazioni, questo articolo resta approvato nel testo coordinato.

Non essendovi stata apportata alcuna modificazione in sede di coordinamento, l'articolo 35, in origine 37, rimane formulato nel testo già approvato.

Passiamo all'articolo 36, corrispondente all'articolo 38 già approvato dalla Commissione, di cui do lettura nel testo coordinato:

Art. 36.

Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari l'ammontare della pensione, a norma della prima parte dell'articolo 27, è determinato dal maggiore capitale accreditato e con gli interessi composti e dai coefficienti indicati nella allegata tabella E o, nel caso in cui esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità, dai coefficienti che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 36 resta approvato nel testo coordinato.

Do ora lettura dell'articolo 37, corrispondente all'articolo 39 già approvato dalla Commissione nel testo coordinato:

Art. 37.

Qualora l'iscritto risulti nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio negli ultimi cinque anni inferiore a lire 300.000 può chiedere con domanda diretta alla Cassa e sottoscritta con firma autenticata che l'ammontare della pensione o del capitale liquidabile sia ridotto alla metà di quello ordinario.

In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà e non è dovuto se la quota di ripartizione annuale dei proventi raggiunge la somma di lire 12.000.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 37 resta approvato nel testo coordinato.

Passiamo all'articolo 38, corrispondente all'articolo 40 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato, che è così formulato:

Art. 38.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto alla pensione non è tenuto a corrispondere ulteriori contributi personali indicati negli articoli 17 n. 5 e 25 e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 38 resta approvato nel testo coordinato.

Do lettura dell'articolo 39, corrispondente all'articolo 41 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 39.

L'avvocato o il procuratore che sia stato iscritto alla Cassa in età non superiore a 35 anni, nei due casi di malattia e di infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale ha diritto, previa cancellazione dall'albo, a pensione di invalidità purchè non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000.

Il conseguimento della pensione è subordinato, in caso di invalidità dovuta a malattia, alla iscrizione alla Cassa per almeno dieci anni e, in caso di invalidità dovuta ad infortunio, alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito.

L'ammontare della pensione di invalidità si determina in base alle somme accreditate nel conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue è integrato dalla Cassa al fine di far conseguire la pensione in tale misura, nei limiti di spesa non superiore, in ciascun esercizio, al 30 per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale.

Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 39 resta approvato nel testo coordinato:

Do lettura dell'articolo 40, corrispondente all'articolo 42 già approvato dalla Commissione, del testo coordinato:

Art. 40.

La pensione di invalidità non è reversibile. Se l'ammontare complessivo dei ratei della pensione di invalidità riscossi dall'iscritto prima della sua morte risulti inferiore all'importo delle somme che all'atto della liquidazione della pensione erano accreditate nel suo conto individuale, gli eredi hanno diritto a percepire la differenza.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 40 resta approvato nel testo coordinato

Segue l'articolo 41, corrispondente all'articolo 43 già approvato dalla Commissione.

Il resto coordinato è così formulato:

Art. 41.

La misura degli assegni di pensione o del capitale corrispondente, le tabelle allegate alla presente legge, il saggio d'interesse, le modalità di riscossione dei contributi possono essere modificati con deliberazioni del Comitato dei delegati soggette all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 41 resta approvato nel testo coordinato.

Passiamo ora all'articolo 42, corrispondente all'articolo 44 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 42.

Il Comitato dei delegati, ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, può stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con una indennità di contingenza. La deliberazione ha efficacia per il solo anno finanziario al quale si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili con deliberazioni del Comitato dei delegati.

L'onere per l'indennità di contingenza non può superare il 10 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dai numeri 2 e 3 dell'articolo 17.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 42 resta approvato nel testo coordinato.

Segue l'articolo 43 corrispondente all'articolo 45 già approvato dalla Commissione.

Non essendovi stata apportata alcuna modificazione in sede di coordinamento, l'articolo 43, resta definitivamente formulato nel testo già approvato.

Passiamo ora all'articolo 44 corrispondente all'articolo 46 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 44.

Qualora l'iscritto muoia prima di avere con seguito il diritto alla pensione la liquidazione del capitale accreditato nel suo conto individuale spetta agli eredi e, in mancanza di eredi, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa.

Nel caso in cui il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000 la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato del Consiglio dell'Ordine sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di parere contrario il Consiglio stesso deve darne comunicazione agli interessati perchè possano presentare entro il termine di un mese le loro controdeduzioni che sono trasmesse alla Cassa insieme con il parere.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 44 resta approvato nel testo coordinato.

Segue l'articolo 45, corrispondente all'articolo 47 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato, di cui è lettura:

Art. 45

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del corrispondente valore capitale, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo non sono accreditate le quote di ripartizione indicate nell'articolo 51 fino a quando perduri lo stato di morosità.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 45 resta approvato nel testo coordinato.

Passiamo ora all'articolo 46, corrispondente all'articolo 48 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 46.

Alla data di cancellazione dagli albi il conto individuale dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

Se non si fanno osservazioni, l'articolo 46 resta approvato nel testo coordinato.

Non essendovi stata apportata alcuna modificazione in sede di coordinamento, l'articolo 47, in origine articolo 49, resta definitivamente formulato nel testo già approvato.

Segue il titolo IV: « Del trattamento di assistenza ».

Anche l'articolo 48, in origine 50, non è stato modificato in sede di coordinamento e pertanto resta definitivamente formulato nel testo già approvato.

Do lettura dell'articolo 49, corrispondente all'articolo 51 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 49.

Per provvedere al trattamento di assistenza sono assegnati ogni anno il 25 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nei numeri 2 e 4 dell'articolo 17 e il 5 per cento di quelle derivanti dai contributi stabiliti nel numero 3 dello stesso articolo.

Le somme destinate all'assistenza sono devolute agli Ordini e ripartite fra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

DE NICOLA. Richiamo l'attenzione della Commissione sull'entità delle percentuali. Non vi è nessun dubbio che i fondi per l'assistenza vadano prelevati dalle entrate derivanti dai tre tipi di contributi previsti dai numeri 2, 3, 4 dell'articolo 17.

A prima vista, però, può apparire una certa sproporzione tra il 25 per cento da prelevarsi sui contributi iniziali del processo e il 5 per cento sui contributi finali, per non parlare del 25 per cento sulle retribuzioni per incarico.

A mio avviso, la Commissione in sede di coordinamento mentre non può più toccare

l'elenco delle entrate, sulle quali si è già dato luogo ad una deliberazione, può pronunciarsi sull'entità delle percentuali, soprattutto per stabilire una certa proporzione fra esse. La percentuale sulle retribuzioni, fissata al 25 per cento, era stata mantenuta molto alta in considerazione dell'eccezionalità del provento e dei grossi guadagni derivanti da tali incarichi giudiziari. Su questo punto si è discusso a lungo in seno alla nostra Commissione ed io credo che quanto fu stabilito non debba essere modificato. Non altrettanto ampiamente si è però discusso sul rapporto fra la percentuale sul contributo iniziale dei procedimenti e la percentuale sul contributo finale di registrazione o di spedizione di prima copia. Penso quindi che a questo riguardo la decisione della nostra Commissione in sede di coordinamento debba essere più esplicita. La sproporzione è evidente e di essa la Commissione non può non tener conto.

ITALIA. Non può negarsi che una certa sproporzione esista tra le percentuali. Innanzi tutto faccio rilevare che la percentuale sui proventi dei contributi finali, cioè la maggiorazione sulla tassa di registrazione delle sentenze, è stata tenuta bassa perchè la massima parte di tali proventi è devoluta per il trattamento a favore degli anziani. La maggiorazione della tassa di registrazione delle sentenze permette un introito di circa 93 milioni annui. Ora, calcolando che i contributi iniziali raggiungono la cifra annua di 144 milioni, ad evitare la sproporzione denunciata dal senatore De Nicola, potremmo diminuire al 20 per cento la percentuale sui contributi iniziali ed aumentare al 10 per cento quella sui contributi finali, raggiungendo così press'a poco la medesima somma che si otteneva con le percentuali originali.

DE NICOLA. Non sono d'accordo sull'aumento della percentuale sui contributi finali. Proporrei invece il seguente testo del primo comma dell'articolo 49:

«Per provvedere al trattamento di assistenza sono assegnati ogni anno il 20 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 2 dell'articolo 17, il 5 per cento di quelle derivanti dai contributi stabiliti dal n. 3 e il 25 per cento delle entrate derivanti dai

contributi stabiliti nel n. 4 dello stesso articolo ».

Proporrei inoltre al secondo comma di sostituire le parole « devolute agli ordini » le parole « devolute ai Consigli dell'ordine ».

ITALIA. Concordo con le proposte del senatore De Nicola.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, l'articolo 49 resta così approvato con le modificazioni proposte dal senatore De Nicola.

Passiamo ora al Capo V « Della gestione finanziaria ». Do lettura dell'articolo 50, in origine articolo 52, nel testo coordinato:

CAPO V.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA.

Art. 50.

L'esercizio finanziario annuale della Cassa si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo e ogni cinque anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa. I bilanci preventivo, consuntivo e tecnico, corredati delle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, a tutti i Consigli dell'Ordine e al Ministro di grazia e giustizia.

Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dell'Ordine l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con la indicazione delle relative liquidazioni e i Consigli stessi trasmettono alla Cassa l'elenco, senza indicazione di nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.

Se non si fanno osservazioni, l'articolo 50 resta approvato nel testo coordinato.

Do lettura dell'articolo 51, corrispondente all'articolo 53 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 51.

Ogni anno dall'importo delle entrate previste dai numeri 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 17 sono prelevate le somme occorrenti per il trattamento di assistenza a norma dell'articolo 49, le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e per l'accredimento degli interessi nei conti individuali e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa.

Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali fra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

Nessuno facendo osservazioni, questo articolo resta approvato nel testo coordinato.

Passiamo all'articolo 52, in origine 54, di cui do lettura nel testo coordinato:

Art. 52.

La riscossione del contributo annuo e della percentuale delle retribuzioni per incarichi giudiziari non pagata entro tre mesi dalla liquidazione si effettua in sei rate bimestrali e con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme in essa stabiliti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo e della percentuale predetta gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva della Cassa nel termine di un mese dalla notifica dell'avviso esattoriale di pagamento.

La Giunta decide sui reclami degli interessati nel termine di tre mesi dalla data di presentazione.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 52 resta approvato nel testo coordinato.

Leggo l'articolo 53, corrispondente all'articolo 55 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 53.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate in titoli di Stato ovvero in titoli di istituti esercenti il credito fondiario.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 53 resta approvato nel testo coordinato.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 17,30).

PRESIDENTE. Seguono ora le disposizioni finali e transitorie. Il primo articolo è l'articolo 54, corrispondente all'articolo 56 già approvato dalla Commissione. Nel testo coordinato esso è così formulato:

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51.

Le somme che all'entrata in vigore della presente legge risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di previdenza sono calcolate in loro favore, per la determinazione delle pensioni e del capitale liquidabile a norma della presente legge.

Le somme accreditate nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i 50 anni di età e risultano con un reddito professionale medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non superiore a lire 600 mila annue, sono integrate, al momento della liquidazione della pensione o del capitale corrispondente, con quote di lire quindicimila per ogni anno di effettivo esercizio della professione compiuto in età superiore ai 50 anni ai termini dell'articolo 80 primo comma del regio decreto 25 giugno 1940, numero 954.

Tale integrazione è stabilita fino ad un massimo di 25 quote in favore di coloro che ai sensi dell'articolo 2 possono essere iscritti alla Cassa per il trattamento di previdenza.

Per la integrazione stabilita nel comma precedente sono assegnate le somme destinate dalla legge 11 dicembre 1939, n. 1938, al fondo di integrazione o all'accredimento nei conti individuali e non ancora ripartite.

Le residuali somme occorrenti sono prelevate ogni anno e per il periodo di 35 anni dal gettito dei contributi indicati nell'articolo 22.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 54 resta approvato nel testo coordinato.

Do lettura dell'articolo 55, corrispondente all'articolo 57 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 55.

Gli avvocati ed i procuratori legali che all'entrata in vigore della presente legge godono del trattamento eccezionale di previdenza stabilito nell'articolo 28 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, continuano a percepire i relativi assegni.

Qualora le disponibilità del fondo costituito per tale trattamento fino all'entrata in vigore della presente legge lo consentano saranno deliberati miglioramenti da distribuirsi, tenendosi conto delle condizioni individuali dei beneficiari.

Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente e non abbiano esercitato questo loro diritto hanno la facoltà di esercitarlo nel termine di mesi sei dalla suddetta data.

Tale diritto al trattamento eccezionale di previdenza dopo il compimento del 75° anno di età rimane altresì a favore degli iscritti all'Ente di previdenza i quali all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 60° anno di età e non vogliano avvalersi del diritto di riscatto stabilito nell'articolo 56.

Per ottenere l'ammissione al trattamento eccezionale di previdenza non è necessario chiedere la cancellazione dall'albo rimanendo la concessione subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'iscritto abbia esercitato la professione per almeno 20 anni;

b) che il suo reddito professionale medio dell'ultimo quadriennio non abbia superato le lire trecentomila all'anno;

c) che abbia pagato regolarmente i contributi;

d) che non goda di pensione a carico dello Stato o di altri Enti pubblici ovvero non

ricopra uffici ai quali sia connesso un trattamento di quiescenza;

e) che ricorrano le condizioni stabilite nell'articolo 2 per l'ammissione al trattamento di previdenza.

Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 97, 98 e 100 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, intendendosi sostituita all'integrazione prevista dall'articolo 43 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, quella prevista dall'articolo 54 della presente legge.

Gli assegni di pensione per il trattamento eccezionale di previdenza sono aumentabili con versamenti volontari e con indennità di contingenza.

Gli avvocati ed i procuratori iscritti all'Ente di previdenza i quali non intendano avvalersi, dopo compiuto il 75° anno di età, del diritto al trattamento eccezionale di previdenza, potranno, a loro richiesta, chiedere la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate dall'Ente di previdenza, aumentate delle quote di integrazione stabilite nell'articolo 54 e dei nuovi versamenti obbligatori o volontari effettuati.

TUPINI. Propongo che al primo comma venga soppressa la parola « legali ».

MUSOLINO. Mi sembra che alla lettera d) bisognerebbe escludere le pensioni di guerra.

ITALIA. Il godimento di pensione di guerra non osta all'ammissione.

DE NICOLA. Le pensioni di guerra sono già previste dall'articolo 2 nel senso che non devono essere tenute presenti. L'articolo 2 però si riferisce al funzionamento normale della Cassa. Queste invece sono disposizioni transitorie e quindi è giusto il rilievo del collega Musolino: occorre riprodurre la norma dell'articolo 2 nelle disposizioni transitorie.

AZARA, *relatore*. Io proporrei che venisse inserito l'inciso « eccettuate quelle di guerra » dopo le parole « che non goda di pensione ».

PRESIDENTE. All'ultimo comma invece delle parole « potranno, a loro richiesta, chiedere », per non usare questa formula che mi sembra abbastanza infelice, proporrei di dire « possono richiedere ».

Se non si fanno altre osservazioni, l'articolo 55 resta così approvato con le tre modificazioni formulate dai senatori Tupini, Azara e dal Presidente.

Passiamo ora all'articolo 56, corrispondente all'articolo 58 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 56.

Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 50° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 75° anno la liquidazione di una pensione nella misura di lire 180 mila annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 966 mila, versando i contributi stabiliti nell'annessa tabella *G* per il numero di anni ivi indicati.

Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge abbiano un'età superiore ai 50 anni e inferiore ai 61 possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire all'età di 70 anni la liquidazione di una pensione di lire 180 mila o il pagamento del corrispondente capitale di lire 1.233.342, versando i contributi stabiliti nell'annessa tabella *H* per il numero di anni ivi indicati.

L'ammontare degli assegni di pensione o del corrispondente capitale è aumentabile con versamenti volontari e con indennità di continuità.

Il diritto di riscatto è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esercizio della professione per almeno 20 anni;

b) iscrizione nel ruolo di ricchezza mobile per un reddito professionale medio per un periodo di cinque anni precedente l'entrata in vigore della presente legge inferiore a lire 600 mila;

c) corresponsione regolare di tutti i contributi dovuti e delle quote suppletive stabilite nell'annesse tabelle *G* o *H*.

d) iscrizione alla Cassa per il periodo di tempo stabilito nelle annesse tabelle *G* o *H*.

Il diritto di riscatto deve essere esercitato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che ha esercitato la facoltà di riscatto, qualora receda dall'esercizio professionale prima di avere raggiunto l'età indicata nel comma primo o secondo ha diritto di conseguire con la liquidazione del conto individuale

anche la restituzione delle quote di riscatto corrisposte con gli interessi maturati.

In caso di morte prima che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto con i relativi interessi maturati sono devolute a favore degli eredi.

Dopo il primo bilancio tecnico è stabilita la tabella delle quote di integrazione per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

Le quote suppletive sono riscosse con le modalità previste dall'articolo 52.

Nessuno facendo osservazioni, l'articolo 56 resta approvato nel testo coordinato.

Do ora lettura dell'articolo 57, in origine 59, nel testo coordinato:

Art. 57.

Gli iscritti all'Ente di previdenza che non abbiano esercitato il diritto di riscatto previsto dall'articolo precedente possono conseguire l'ammissione al trattamento di pensione dopo almeno cinque anni di iscrizione alla Cassa, anche se non sono decorsi i termini indicati nell'articolo 32 e senza chiedere la cancellazione dall'albo qualora il capitale accreditato nel conto individuale, con le integrazioni previste dall'articolo 54 e con gli eventuali versamenti volontari, assicuri la liquidazione di assegni di pensione diretta per un importo non inferiore a lire 180 mila annue.

Se non si fanno osservazioni, l'articolo 57 resta approvato nel testo coordinato.

Do lettura dell'articolo 58, in origine 60, nel testo coordinato:

Art. 58.

Gli avvocati ed i procuratori che siano stati iscritti all'Ente di previdenza come esercenti ai termini dell'articolo 80, primo comma, del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, qualora non abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la pensione di invalidità se concorrano le condizioni previste dall'articolo 39 ad eccezione di quella relativa all'età di iscri-

zione alla Cassa. Agli effetti del decorso del termine dei dieci anni di iscrizione alla Cassa stabilito nell'articolo 39 si computano fino al massimo di cinque anche quelli di iscrizione all'Ente di previdenza.

Non facendosi osservazioni, questo articolo resta approvato nel testo coordinato.

Passiamo ora all'articolo 59, corrispondente all'articolo 61, già approvato dalla Commissione di cui do lettura nel testo coordinato:

Art. 59.

Il Comitato dei delegati può, con le modalità ed i limiti stabiliti nell'articolo 42, disporre l'integrazione degli assegni per trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli articoli 55, 56 e 58 con l'indennità di contingenza.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 59 resta approvato nel testo coordinato.

Leggo ora l'articolo 60, già 62, nel testo coordinato:

Art. 60.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli dell'Ordine provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell'articolo 5, i quali, entro il successivo mese, sono convocati dal Presidente dell'Ente di previdenza per la elezione del Consiglio di amministrazione.

Nessuno facendo osservazioni, l'articolo 60 rimane approvato nel testo coordinato.

Il testo coordinato dell'articolo 61, in origine articolo 63, è il seguente:

Art. 61.

L'ammontare del minimo contributo personale obbligatorio per il primo esercizio è determinato in base al gettito dei contributi del precedente esercizio dell'Ente di previdenza.

Poichè nessuno fa osservazioni, l'articolo 61 resta approvato nel testo coordinato.

Do ora lettura dell'articolo 62, corrispondente all'articolo 64 già approvato dalla Commissione, nel testo coordinato:

Art. 62.

L'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori è soppresso ed i beni che ne costituiscono il patrimonio sono devoluti di diritto alla Cassa.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa provvede alla liquidazione del personale dell'Ente soppresso.

Le leggi 13 aprile 1933, n. 406, 11 dicembre 1939, n. 1938, 29 aprile 1943, n. 433, e i decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 445, 17 settembre 1946, n. 331, 9 aprile 1948, n. 627, sono abrogati, salve le disposizioni espressamente richiamate nella presente legge.

Il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, resta in vigore in quanto applicabile e fino alla pubblicazione del nuovo regolamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei fare innanzitutto una osservazione formale sul secondo comma di questo articolo. In esso è detto che « il Consiglio di amministrazione della Cassa provvede alla liquidazione del personale dell'Ente soppresso ».

Faccio però notare che il Consiglio di amministrazione è stato da noi concepito come un organo che non siede in permanenza, ma si riunisce ad intervalli di tempo abbastanza lunghi, mentre abbiamo creato un organo che continuamente si occupa della Cassa, e cioè la Giunta esecutiva.

Ciò premesso, vorrei sollevare, se mi si permette, una questione di sostanza. Rilevo che il personale è liquidato per il semplice fatto che l'Ente è soppresso. Si tratta nella norma di fissare semplicemente i diritti che sorgono da questa liquidazione. Ed allora io mi richiamo all'articolo 11, in cui si stabilisce, tra l'altro, che la Giunta esecutiva provvede, su richiesta dell'interessato, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente. Io non vedo perchè la Giunta, che è l'organo di amministrazione permanente, non possa operare anche la liquidazione del personale dell'Ente di previdenza. Non si tratta qui, ripeto, di accertare se il personale

deve essere liquidato, ma di stabilire come deve essere liquidato. E non comprendo pertanto perchè non si possa attribuire alla Giunta esecutiva anche questa funzione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Richiamo l'attenzione della Commissione sulla delicatezza della materia riguardante la liquidazione del personale dell'Ente di previdenza. Nè, d'altra parte, va dimenticato che competente per l'assunzione del personale è il Consiglio di amministrazione. Pertanto, per ragioni analogiche e al fine di semplificare una materia che è di per sé complicata, mi sembra che sia bene deferire la liquidazione al Consiglio di amministrazione medesimo. Non vedo quindi l'opportunità di una modificazione del presente comma nel senso proposto dal senatore Rizzo.

DE NICOLA. Anch'io sono dell'opinione di non modificare. Tengo però a che si affermi che è la Cassa di previdenza a provvedere alla liquidazione del personale dell'Ente soppresso, non già il Consiglio di amministrazione. Vale a dire nostra intenzione nel formulare questo articolo è quella di porre a carico della Cassa detta liquidazione. Il secondo comma non sta a significare altro se non che l'esecutore materiale della liquidazione, a carico della Cassa, è affidata al Consiglio di amministrazione.

In altri termini, noi ci ispiriamo al concetto che la liquidazione è fatta dalla Cassa, sia pure attraverso il suo Consiglio di amministrazione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Poichè il Consiglio di amministrazione è organo della Cassa, si capisce che il soggetto a carico del quale è la liquidazione è la Cassa stessa.

DE NICOLA. Esatto. D'altra parte, facciamo l'ipotesi che il presente articolo sia formulato indicando soltanto che la liquidazione è a carico della Cassa. Vediamo un pò in quale condizione si troverebbero gli organi della Cassa per l'attribuzione dell'operazione di liquidazione a norma di questo articolo. Tale operazione deve rientrare in una delle attribuzioni o del Consiglio di amministrazione o della Giunta esecutiva. Ora, tenendo presenti le funzioni di cui rispettivamente sono investiti i due organi, appare chiaro che

detta operazione non può essere certamente inclusa tra le funzioni della Giunta esecutiva. Non concordo infatti con il senatore Rizzo, il quale crede di trovare una analogia fra la liquidazione del personale dell'Ente di previdenza soppresso e la liquidazione agli iscritti alla Cassa o della pensione o del capitale corrispondente: liquidazione attribuita dall'articolo 11 alla Giunta esecutiva. Quest'ultima liquidazione è tutt'altra cosa.

Invece la liquidazione del personale dell'Ente potrebbe rientrare nelle funzioni attribuite dall'articolo 9 al Consiglio di amministrazione. Infatti la lettera *d*) di tale articolo reca: « Il Consiglio di amministrazione adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'ente ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi ». Poichè non vi è nessun altro organo che possa rivendicare tra le sue funzioni la liquidazione del personale dell'Ente, se ne evince che tale liquidazione è di competenza del Consiglio di amministrazione.

In conclusione, la dizione del secondo comma dell'articolo 62, potrebbe essere la seguente: « La Cassa provvede alla liquidazione del personale dell'Ente di previdenza ».

RIZZO GIAMBATTISTA. D'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, l'articolo 62 resta così approvato, con la modificazione proposta dal senatore De Nicola.

Do lettura dell'articolo 63, in origine 64-*bis*, nel testo coordinato:

Art. 63.

Nella prima adunanza il Comitato dei delegati è presieduto dal più anziano d'età.

Nessuno facendo osservazioni, detto articolo resta approvato nel testo coordinato.

Do lettura dell'art. 64, corrispondente all'art. 65 già approvato dalla Commissione. Ad esso non è stata apportata alcuna modificazione in sede di coordinamento:

Art. 64.

La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

31ª RIUNIONE (19 luglio 1950)

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento d'esecuzione, che è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di **grazia** e giustizia.

RIZZO GIAMBATTISTA. Con l'articolo 21, che corrisponde all'originario 20-*bis*, abbiamo stabilito che i modi e le forme di riscossione dei contributi saranno fissati dal regolamento; il che significa che, in un certo senso, abbiamo condizionato all'emanazione del regolamento la effettiva vita dell'Ente che stiamo creando, perchè, fino a quando non avremo stabilito come devono essere attuate le forme di riscossione, non potremo far sì che alla Cassa affluiscano i contributi che abbiamo fissati. Ed allora, quanto meno non si dovrebbe vincolare il regolamento alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, che sarà costituito attraverso la elezione del Comitato dei delegati. Ciò significa, onorevoli colleghi, che molto probabilmente staremo un anno e mezzo e forse anche un paio di anni senza regolamento, con conseguenze gravissime.

PRESIDENTE. Ma rimane in vigore il vecchio regolamento fino alla pubblicazione del nuovo.

DE NICOLA. Il vecchio regolamento sarà applicato finchè non vi sarà il nuovo, ma il vecchio regolamento non prevede i casi e le forme che sono invece rimandati al nuovo regolamento dall'articolo 21.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il Ministro della giustizia potrebbe nominare una Commissione ed in sei mesi avremmo il regolamento.

DE NICOLA. Secondo l'onorevole Rizzo, il Ministero di grazia e giustizia impiegherebbe

meno tempo del Consiglio d'amministrazione della Cassa. A questo riguardo ho i miei dubbi.

RIZZO GIAMBATTISTA. Se il Ministro nominasse una Commissione, questa si potrebbe mettere immediatamente allo studio. Ritengo che in sei mesi il Consiglio di amministrazione non sarà in grado di preparare il regolamento e di presentarlo al Ministero della giustizia per la sua emanazione con decreto del Presidente della Repubblica.

GAVINA. Sono di avviso nettamente contrario a quello espresso dall'onorevole Rizzo: in primo luogo, perchè in sede di coordinamento non possiamo modificare sostanzialmente quello che è già stato approvato; in secondo luogo, perchè verremmo a togliere agli organi della Cassa una delle funzioni più delicate.

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Rizzo e tutti i colleghi possano essere d'accordo nel ridurre da un anno a sei mesi il termine indicato nell'ultimo comma di questo articolo 64, lasciando però al Consiglio di amministrazione della Cassa la competenza a predisporre il regolamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Non opponendosi il senatore Rizzo e non facendosi altre osservazioni, l'articolo 64 resta così approvato, con la modificazione proposta dal Presidente.

Alle allegate tabelle A, B e C, non sono state introdotte modificazioni in sede di coordinamento. Esse rimangono, pertanto, definitivamente formulate nel testo già approvato.

Do lettura delle altre tabelle nel testo coordinato:

TABELLA D.

CAPITALE LIQUIDABILE A NORMA DEGLI ARTICOLI 35, 43, 44

Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>	Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>
1	24.000	21	788.674
2	49.020	22	846.192
3	75.104	23	906.156
4	102.296	24	968.156
5	130.642	25	1.033.836
6	160.196	26	1.101.704
7	191.004	27	1.172.598
8	223.122	28	1.246.434
9	256.604	29	1.323.408
10	291.508	30	1.403.652
11	327.898	31	1.487.308
12	365.834	32	1.574.518
13	405.382	33	1.647.436
14	446.610	34	1.760.216
15	489.592	35	1.859.026
16	534.400	36	1.962.034
17	581.112	37	2.069.420
18	629.808	38	2.181.372
19	680.576	39	2.298.086
20	733.500	40	2.419.478

TABELLA E.

ASSEGNO VITALIZIO PER OGNI LIRA DI CAPITALE.

(Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione a norma dell'articolo 36).

Età	Pensione senza reversibilità	Pensione con reversibilità
45	0,0718	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
46	0,0729	
47	0,0741	
48	0,0754	
49	0,0768	
50	0,0783	
51	0,0798	
52	0,0815	
53	0,0833	
54	0,0852	
55	0,0873	
56	0,0895	
57	0,0918	
58	0,0943	
59	0,0970	
60	0,1000	
61	0,1031	
62	0,1064	
63	0,1102	
64	0,1141	
65	0,1185	
66	0,1231	
67	0,1282	
68	0,1336	
69	0,1395	
70	0,1459	
71	0,1529	
72	0,1604	
73	0,1685	
74	0,1772	
75	0,1863	
76	0,1962	
77	0,2068	
78	0,2182	
79	0,2305	
80 e oltre	0,2436	

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

31^a RIUNIONE (19 luglio 1950)

TABELLA F.

VALORE DI UNA LIRA DI ASSEGNO VITALIZIO.

(Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione d'invalidità a norma degli articoli 39 e 58).

Età	Pensione diretta
45	13,9306
46	13,7229
47	13,4890
48	13,2582
49	13,0194
50	12,7775
51	12,5278
52	12,2711
53	12,0075
54	11,7373
55	11,4608
56	11,1781
57	10,8913
58	10,5996
59	10,3031
60	10,0017
61	9,6979
62	9,4016
63	9,0779
64	8,7604
65	8,4406
66	8,1210
67	7,8021
68	7,4834
69	7,1667
70	6,8519
71	6,5408
72	6,2334
73	5,9343
74	5,6447
75	5,3663
76	5,0962
77	4,8360
78	4,5828
79	4,3389
80 e oltre	4,1052

TABELLA G.

PROCEDURA DI RISCATTO CON PENSIONE DI L. 180.000 AL 75° ANNO DI ETÀ
O PAGAMENTO DI UN CAPITALE DI L. 966.000.

(Art. 56 comma 1°)

Età	Anni d'iscrizione alla Cassa	Quota a carico della Cassa	Quota suppletiva a carico dell' eretto
		Lire	Lire
51	24	15.000	
52	23	30.000	109 al mese
53	22	45.000	284 » »
54	21	60.000	466 » »
55	20	75.000	657 » »
56	19	90.000	858 » »
57	18	105.000	1.071 » »
58	17	120.000	1.299 » »
59	16	135.000	1.415 » »
60	15	150.000	1.814 » »
61	14	165.000	2.110 » »
62	13	180.000	2.439 » »
63	12	195.000	2.814 » »
64	11	210.000	3.244 » »
65	10	225.000	3.746 » »
66	9	240.000	4.347 » »
67	8	255.000	5.082 » »
68	7	270.000	6.012 » »
69	6	285.000	7.234 » »
70	5	300.000	8.923 » »
71	5	315.000	7.862 » » con pensione a 76 anni
72	5	330.000	6.831 al mese con pensione a 77 anni
73	5	345.000	5.823 al mese con pensione a 78 anni
74	5	360.000	4.834 al mese con pensione a 79 anni
75	5	375.000	3.889 al mese con pensione a 80 anni
e oltre			

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

31^a RIUNIONE (19 luglio 1950)

TABELLA H.

PENSIONE A 70 ANNI IN LIRE 180.000 OVVERO IN LIRE 1.235.342 IN CONTANTI.

(Art. 56 comma 2°)

Età	Anni d'iscrizione alla Cassa	Integrazione Cassa	Quota suppletiva a carico dell'avvocato
			Lire
51	19	15.000	2.359 al mese
52	18	30.000	2.795 » »
53	17	45.000	2.977 » »
54	16	60.000	3.327 » »
55	15	75.000	4.132 » »
56	14	90.000	4.147 » »
57	13	105.000	4.570 » »
58	12	120.000	5.122 » »
59	11	135.000	5.836 » »
60	10	150.000	6.599 » »

Non facendosi osservazioni, le predette tabelle restano approvate nel testo coordinato.

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo coordinato.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.
(È approvato).

La riunione termina alle ore 18,30.